

REGOLAMENTO (CE) N. 527/1999 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1999

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1574/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1574/98 della Commissione, del 22 luglio 1998, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1574/98 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la trentesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1574/98, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 51,140 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 206 del 23. 7. 1998, pag. 7.